

TI_GERICHTE 33.2024.1 vom 28. Oktober 2022

TI Tribunale d'appello, 2022-10-28, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_33.2024.1_d20221028

FR: TI_GERICHTE 33.2024.1 du 28 octobre 2022

IT: TI_GERICHTE 33.2024.1 del 28 ottobre 2022

Regeste

Il principio secondo cui solo i redditi effettivamente percepiti e di cui si può disporre liberamente devono essere conteggiati come redditi vale solo in caso di rinuncia. Se pignoramento dello stipendio o di rendite, si deve considerare nei redditi anche la parte pignorata (=l'intero reddito teorico)

Erwägungen

E. 7

agosto 2008, sostenendo che per " redditi determinanti " di cui all'art. 3c cpv. 1 vLPC vanno considerati unicamente i redditi effettivi che sono disponibili al momento dell'inoltro della richiesta di prestazioni complementari . Nella decisione su opposizione del 1° novembre 2023 (doc. A2), con cui ha respinto l'opposizione, la Cassa di compensazione ha confermato i valori esposti nelle sue decisioni e si è così pronunciata sul computo dei redditi: " Bei der Berechnung der EL ist jedoch nicht auf die ausgezahlte Rente abzustellen, sondern auf den tatsächlichen Rentenanspruch. Die Pfändung berührt nicht den Rentenanspruch als solchen, sondern dient der Bezahlung von Schulden. Dies ist für die Berechnung der EL unbeachtlich. 2 Daher haben wir korrekterweise das gesamte Einkommen (inkl. gepfändetem Anteil) bei der Berechnung der EL berücksichtigt. 2 Vgl. Entscheid des Versicherungsgerichts des Kantons St. Gallen EL/2007/44 + EL/2009/42 vom 19. Mai 2010, E. 4.1". Con il ricorso i richiedenti le PC hanno rinviato al considerando

E. 7.2

della citata giurisprudenza, che ha definito e precisato cosa si intende per " redditi determinanti " e nella risposta di causa la Cassa di compensazione ha preso posizione come segue: " 2.2. (...) Als Einnahmen sind u. a. auch Renten anrechenbar (Art. 11 Abs. 1 lit. d ELG). Unbestrittenermassen wird ein Teil der Einkünfte des Beschwerdeführers und seines Ehepartners gepfändet. Bei der Berechnung der EL ist nicht auf die ausgezahlte Rente abzustellen, sondern auf den tatsächlichen Rentenanspruch. Die Pfändung berührt nicht den Rentenanspruch als solchen, sondern dient der Bezahlung von Schulden. Dies ist für die Berechnung der EL unbeachtlich (vgl. Entscheid des Versicherungsgerichts des Kantons St. Gallen EL/2007/44 + EL/2009/42 vom 19. Mai 2010, E. 4.1). Der Beschwerdeführer stützt sein Argument, dass wir die gepfändeten Einnahmen nicht anrechnen dürfen, auf das Urteil des Bundesgerichts P 68/06 vom 7. August 2022. In diesem Urteil führte das Bundesgericht unter anderem aus, dass "nur tatsächlich vereinnahmtes Einkommen" bzw. "der versicherten Person rechtlich ungeschmälert zur Verfügung stehendes Vermögen" angerechnet werden darf. Der Beschwerdeführer verkennt, dass ihm die gepfändeten Einkommensanteile zwar nicht ausbezahlt werden, jedoch zur Begleichung seiner Schulden direkt an das Betreibungsamt gehen. Insofern werden die gepfändeten Einkommensteile zu Gunsten des Beschwerdeführers verwendet. Würde man die gepfändete Rente nicht beim

Einkommen anrechnen, müsste man den dadurch resultierenden Einnahmeausfall durch höhere EL decken. Die versicherte Person würde dadurch EL erhalten, welche nicht zur Deckung der Lebensbedürfnisse, sondern einzig zur Schuldentilgung bestimmt wäre. Dies würde zu einer Bevorzugung von EL-Beziehenden mit gepfändetem Einkommen gegenüber denjenigen EL-Beziehenden führen, welche ihre Schulden ohne Pfändung tilgen, weil der zur Schuldentilgung dienende Betrag hier nicht als anerkannte Ausgabe nach Art. 10 ELG angerechnet und somit die EL erhöhen würde. Entsprechend ist es aus EL-rechtlicher Sicht unbeachtlich, ob ein Teil des Einkommens gepfändet wird oder nicht (vgl. Urteil des II. Sozial-versicherungsgerichtshof des Kantons Freiburg 608 2015 147 vom 14. April 2016, Erwägung 4b). Folglich ist entgegen den Ausführungen des Beschwerdeführers zu Recht das gesamte Einkommen bei der Berechnung der EL berücksichtigt worden.

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass bei der EL-Berechnung des Beschwerdeführers korrekterweise das Einkommen inklusive den gepfändeten Anteilen berücksichtigt wurde. Der Einspracheentscheid vom 1. November 2023 erging folglich zu Recht." 2.6. Con STFA P 55/04 dell'11 luglio 2005, l'allora Tribunale federale delle assicurazioni sociali (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha giudicato il caso di un assicurato, beneficiario di una rendita di invalidità, che prima di diventare invalido ha acquistato un immobile e ha contratto un debito ipotecario. A tal fine, egli ha stipulato, tra l'altro, un'assicurazione pensionistica in caso di invalidità presso un'assicurazione privata sulla vita e l'ha data in pegno alla banca creditrice ipotecaria. Con il realizzarsi di un caso di invalidità, l'assicuratore sulla vita ha versato alla banca la rendita concordata. Come previsto nel contratto di pegno, i pagamenti sono stati effettuati direttamente alla banca, che li ha utilizzati per coprire gli interessi ipotecari dovuti dall'assicurato. Litigiosa era la questione se, costituendo in pegno a favore della banca che gli aveva concesso un credito ipotecario prima che si verificasse l'evento assicurato, i suoi crediti derivanti dalla polizza di assicurazione sulla vita, l'assicurato avesse rinunciato alla sua sostanza e ai suoi redditi (cfr. consid. 4). L'Alta Corte ha quindi ricordato il principio giurisprudenziale del computo dei redditi effettivamente e liberamente disponibili: " 4.1 Es gilt der Grundsatz, dass bei der Anspruchsberechnung nur tatsächlich vereinnahmte Einkünfte und vorhandene Vermögenswerte zu berücksichtigen sind, über die der Leistungsansprecher ungeschmälert verfügen kann (vgl. BGE 122 V 24 Erw. 5a). Andererseits findet dieser Grundsatz dort eine Einschränkung, wo der Versicherte ohne rechtliche Verpflichtung und ohne adäquate Gegenleistung auf Vermögen verzichtet hat, wo er einen Rechtsanspruch auf bestimmte Einkünfte und Vermögenswerte hat, davon aber faktisch nicht Gebrauch macht bzw. seine Rechte nicht durchsetzt, oder wo der Ansprecher aus von ihm zu verantwortenden Gründen von der Ausübung einer möglichen und zumutbaren Erwerbstätigkeit absieht (vgl. BGE 117 V 289 Erw. 2a, zum Ganzen: BGE 115 V 353 f. Erw. 5c). Die Rechtsprechung hat das Vorliegen des Verzichtstatbestandes stets allein davon abhängig gemacht, ob eine Vermögenshingabe ohne rechtliche Verpflichtung und ohne adäquate Gegenleistung erfolgt war (vgl. BGE 121 V 205 Erw. 4 mit Hinweisen)". La Cassa di compensazione ha computato fra i redditi dell'assicurato la rendita di invalidità di Fr. 16'815,20 annui versata dall'assicurazione sulla vita, mentre a dire di quest'ultimo solo il valore di riscatto della polizza assicurativa doveva essere computata come sostanza (cfr. consid. 4.2). Occorreva quindi verificare se la rendita, nonostante fosse stata data in pegno, per l'esame del diritto alle prestazioni complementari dovesse essere computata come reddito (cfr. consid. 4.3). Al considerando 4.3.1 il TFA ha evidenziato che con la messa in pegno della polizza assicurativa l'assicurato non ha rinunciato alle prestazioni, ma si è unicamente obbligato a

utilizzarle a favore della creditrice ipotecaria. Egli ha ricevuto una controprestazione. La banca gli ha concesso un prestito. Inoltre, gli importi versati alla banca sono stati accreditati sugli interessi ipotecari e su eventuali altri oneri. Tali spese sarebbero state sostenute anche senza il pignoramento della polizza. Secondo l'art. 3b cpv. 3 lett. b vLPC (attuale art. 10 cpv. 3 lett. b LPC), gli interessi ipotecari costituiscono una spesa riconosciuta. I Fr. 16'815.- non devono pertanto essere inclusi nel calcolo del diritto alle PC come rinuncia di sostanza. Ai sensi dell'art. 3c cpv. 1 lett. d vLPC le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche sono, di principio, incluse nei redditi determinanti. L'Alta Corte ha concluso che nel caso giudicato non era necessario discostarsi da tale principio. Anche se le rendite dell'assicurazione sulla vita sono versate direttamente alla banca a seguito della costituzione in pegno, esse fanno parte del reddito effettivamente percepito. Esse vanno infatti a vantaggio dell'assicurato nella misura in cui coprono gli interessi ipotecari. Questi, a loro volta, devono essere conteggiati come spese fino al limite massimo di cui all'art. 3b cpv. 3 lett. b vLPC (cfr. consid. 4.3.2). Nella STF P 68/06 del 7 agosto 2008, pubblicata in SVR 2009 EL Nr. 3, l'Alta Corte si è pronunciata sul caso di un assicurato che dal 1996 riceveva una rendita intera di invalidità e nel 2002 ha richiesto le prestazioni complementari. Egli ha dichiarato di percepire anche una rendita di invalidità dalla Cassa pensioni e la Cassa di compensazione, per il calcolo del diritto alle prestazioni complementari, ha computato il reddito da lavoro, così pure la rendita di invalidità dell'AI e della LPP. Nel 2005 la Cassa di compensazione è venuta a sapere che nel 2004 l'assicuratore infortuni ha riconosciuto all'assicurato, a far data dal 1997, una rendita di invalidità del 70% e un'indennità per menomazione dell'integrità pure del 70% e ha quindi ricalcolato il diritto alle PC dal 2002, chiedendo all'interessato la restituzione di Fr. 9'972.- di prestazioni complementari ordinarie e Fr. 8'134.- di prestazioni complementari straordinarie. L'istituto di previdenza ha ricalcolato la rendita di invalidità e l'ha ridotta a seguito della cessazione della rendita per figli, chiedendo in restituzione all'assicurato le rendite per figli pagate in eccesso. La Cassa pensioni ha pure informato l'assicurato che non avrebbe versato altre rendite fino a quando non avesse rimborsato l'importo richiesto. Nel 2005 l'assicurato ha informato la Cassa di compensazione che l'istituto di previdenza aveva rinunciato a metà del suo credito e che l'importo rimanente sarebbe stato rimborsato compensandolo con la rendita. La Cassa pensioni ha convertito la restante richiesta di rimborso in un prestito e dal 1° settembre 2004 non ha più versato una rendita. Non v'era quindi più alcuna richiesta di rimborso e le PC potevano continuare ad essere versate dal 1° marzo 2005. La Cassa di compensazione ha effettuato un nuovo ricalcolo al 1° marzo 2002, determinando un'eccedenza di reddito tenendo conto del reddito da lavoro computabile, delle rendite dell'assicuratore infortuni, dell'assicurazione invalidità e dell'istituto di previdenza. Per quanto riguarda il computo della rendita ridotta e non versata della Cassa pensioni, ha affermato che il rimborso dei debiti e il pagamento degli interessi sui debiti non sono spese riconosciute, per cui la "rendita coordinata della Cassa pensioni" deve essere considerata come un reddito. In caso contrario, le prestazioni complementari verrebbero utilizzate in modo improprio, consentendo di percepire due volte la rendita della Cassa pensioni. Poiché l'assicurato aveva acconsentito, senza alcun obbligo legale, a non incassare la rendita corrente, v'era anche una rinuncia al reddito. Quest'ultimo si è rivolto all'Alta Corte, la quale ha verificato il diritto della Cassa di compensazione di chiedere in restituzione le PC versate e di interromperle dal 1° marzo 2005 stante un'eccedenza di reddito derivante in particolare dalla compensazione, e non dal pagamento, della rendita ridotta della Cassa pensioni (cfr. consid. 4). Al considerando 5.1 il Tribunale federale ha esaminato cosa si intende per

"determinanti" (" anrechenbar ") ai sensi dell'art. 3c cpv. 1 LPC in vigore fino al 2007 (attuale "computabili" giusta l'art. 11c cpv. 1 LPC) riassumendo la giurisprudenza sviluppata dal Tribunale federale delle assicurazioni sui vari tipi di reddito giusta l'art. 3 cpv. 1 LPC (nella versione in vigore fino al 1997) e ha concluso che sono computabili solo i redditi effettivamente percepiti dal richiedente le PC e di cui può legalmente disporre senza restrizioni al momento della richiesta delle PC. Questa nozione di "redditi determinanti" è anche in linea con il principio secondo cui non vi è alcun controllo dello stile di vita nel determinare il diritto alle prestazioni complementari: " (...) Aus der Rechtsprechung zu den verschiedenen Einkommensarten von Art. 3 Abs. 1 ELG (in der bis 31. Dezember 1997 geltenden Fassung) ergibt sich, dass das Eidgenössische Versicherungsgericht nur jene Einnahmen als anrechenbar erachtete, welche die EL-beanspruchende Person tatsächlich erhalten hat und über welche sie im Zeitpunkt der EL-Beanspruchung in rechtlich ungeschmälerter Weise verfügen kann. Nachdem das Eidgenössische Versicherungsgericht mit Urteil P 10/99 vom 27. Januar 2000 entschieden hat, dass die Materialien und Rechtsprechung zum bis 31. Dezember 1997 in Kraft gewesenen Art. 3 Abs. 1 lit. c ELG auch für den seit 1. Januar 1998 geltenden Art. 3c Abs. 1 lit. d ELG relevant bleiben, da die beiden Normen übereinstimmen, ist davon auszugehen, dass zum Begriff der Anrechenbarkeit die bisherige Rechtsprechung weiterzuführen ist. Diese Auffassung von "anrechenbaren Einnahmen" steht auch in Einklang mit dem Grundsatz, wonach bei der Ermittlung des Anspruchs auf Ergänzungsleistungen keine Lebensführungskontrolle stattfindet (BGE 115 V 352 E. 5d S. 355)". Da quanto precede il TF ha deciso, al considerando 5.2, che l'art. 3c cpv. 1 lett. d vLPC non era applicabile. Questo era dovuto al fatto che la rendita compensata dall'istituto di previdenza non era entrata nella sfera di controllo del ricorrente, il quale nel momento determinante non aveva potuto disporre liberamente e legalmente senza limitazioni. Ciò valeva in particolare per l'importo che l'istituto di previdenza poteva far valere in tribunale (cfr. consid. 6). Nella misura in cui gli si doveva contestare il proprio consenso al rimborso sulla base del contratto di prestito, tale questione doveva essere esaminata nel quadro dell'art. 3c cpv. 1 lett. g vLPC (rinuncia) (cfr. consid. 7). Il riferimento del tribunale di primo grado al pignoramento del salario non cambiava questa conclusione. Da un lato, infatti, il pignoramento nell'ambito della legge sull'esecuzione e fallimenti è limitato a un anno (art. 93 cpv. 2 LEF), a differenza della qui contestata compensazione prevista dal contratto di prestito. Dall'altro, a differenza di quanto avvenuto nel caso in esame, vengono pignorati solo i redditi che superano il minimo vitale del debitore (art. 93 cpv. 1 LEF). Così avviene nel settore delle assicurazioni sociali, in cui la compensazione è ammessa solo se viene garantito il minimo vitale previsto in ambito esecutivo (cfr. consid. 6.1). Sempre il 7 agosto 2008 la nostra Massima Istanza ha reso la STF P 2/07, pubblicata in SVR 2009 EL Nr. 4, in cui il ricorrente riceveva una rendita intera di invalidità e una rendita annua per perdita di guadagno da parte dell'assicurazione sulla vita. Nel 1995 l'assicurato ha dato in pegno questa polizza alla banca a garanzia dei suoi crediti personali e professionali. Fallita la sua società e dopo che la vendita all'asta degli immobili garantiti dalla polizza pignorata non ha coperto i crediti della banca, rimaneva un debito residuo di oltre Fr. 100'000.-. La banca ha quindi successivamente fatto valere il proprio diritto di pegno e ha incassato la rendita corrente per perdita di guadagno. Per determinare il diritto alle prestazioni complementari, la Cassa di compensazione e il Tribunale cantonale hanno preso in considerazione la rendita per perdita di guadagno come reddito determinante (cfr. consid. 4.1). Per il ricorrente, le prestazioni complementari sono destinate a coprire adeguatamente il fabbisogno vitale, motivo per cui si deve tenere conto

solo dei redditi di cui dispone effettivamente (cfr. consid. 4.2). Al considerando 5.2 il Tribunale federale ha esposto la stessa giurisprudenza e le medesime conclusioni della P 68/06 riguardo alla nozione di "determinanti" ai sensi dell'art. 3c cpv. 1 vLPC ("computabili" secondo l'attuale l'art. 11 cpv. 1 LPC). Nel concretizzare questi principi, al considerando 5.3 l'Alta Corte ha ricordato che nel 1995, prima di diventare invalido, il ricorrente ha dato in pegno la sua polizza di assicurazione sulla vita a una banca per garantire il prestito bancario concesso nei suoi confronti e della sua società. Dopo il fallimento della SA, il ricorrente è diventato invalido. L'assicuratore sulla vita, che era di conseguenza tenuto a versare le prestazioni, sulla base del contratto di pegno ha pagato la rendita alla banca, i cui crediti erano rimasti scoperti, rendita che era diventata esigibile poiché il ricorrente era divenuto invalido e percepiva una rendita di invalidità completa. La banca ha compensato i versamenti dell'assicuratore con il debito residuo della società. Pertanto, nel momento in cui ha richiesto le prestazioni complementari, il ricorrente non aveva alcuna possibilità giuridica di impedire la realizzazione del diritto di pegno.

Poiché, quindi, egli non ha né riscosso effettivamente la rendita per perdita di guadagno né ha potuto disporne legalmente, questa rendita non gli doveva essere computata come reddito determinante ai sensi dell'art. 3c cpv. 1 lett. d vLPC. Un risultato diverso sarebbe stato possibile solo se gli si fosse imputata una rinuncia ai sensi dell'art. 3c cpv. 1 lett. g vLPC (cfr. consid. 6). La nostra Massima Istanza ha infine precisato che questo caso non era paragonabile alla STF P 55/04 dell'11 luglio 2005. È vero che anche in quell'evenienza si trattava di redditi derivanti da una polizza di assicurazione sulla vita data in pegno. Tuttavia, il pegno era stato costituito al fine di garantire un'ipoteca su un immobile che, al momento delle prestazioni complementari controverse, era utilizzato dal ricorrente a scopo abitativo, cosicché questi redditi coprivano le spese da prendere in considerazione ai sensi dell'art. 3b cpv. 1 lett. b vLPC. La nozione di "redditi computabili" è stata pure ripresa nella STF 9C_533/2009 del 16 ottobre 2009, in cui era incontestato che l'istituto di previdenza aveva versato al convenuto prestazioni in eccesso per quasi Fr. 50'000.-. In una compensazione, la Cassa pensioni ha versato all'assicurato la rendita della previdenza professionale con un importo ridotto di 482 franchi al mese (su 1000 franchi). Contestata era la correttezza della decisione di computargli a titolo di reddito per il calcolo della prestazione complementare l'importo trattenuto dall'istituto di previdenza, in quanto l'accettazione di una compensazione non autorizzata comporterebbe una rinuncia al reddito (cfr. consid. 1.1). Al considerando 1.3 la Massima Istanza ha ricordato che solo i redditi che l'assicurato ha effettivamente percepito e di cui può disporre in modo legale senza restrizioni al momento della richiesta di prestazioni complementari sono computabili ai sensi dell'art.

E. 11

cpv. 1 lett. g LPC, nella misura in cui l'accettazione da parte del beneficiario della rendita a che la stessa fosse compensata rispettivamente percepita da terzi (banca) poteva costituire una rinuncia a dei redditi. Nell'evenienza concreta, per contro, i redditi di spettanza dei ricorrenti sono stati oggetto di una procedura esecutiva e sono stati pignorati dall'Ufficio di esecuzione nella misura risultante dai calcoli del minimo esistenziale. Non sono quindi stati oggetto di una compensazione effettuata dallo stesso creditore per saldare dei debiti nei suoi medesimi confronti. Nemmeno si è qui, senza alcun dubbio, di fronte a delle rinunce a dei redditi effettuate dagli assicurati giusta l'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC, ipotesi invece esaminate dal Tribunale federale laddove non ha ritenuto che la rendita spettante all'assicurato, ma non versatagli siccome riscossa dallo stesso ente erogatore o da un terzo in virtù di accordi presi

con il debitore, costituiva una rinuncia a dei redditi (citate STF 9C_372/2010, consid. 3.2; STF 9C_533/2009, consid. 2.1; STF P 2/07, consid. 6; STF P 68/06, consid. 6; STFA P 55/04, consid. 4). Ne discende che il principio giurisprudenziale di considerare a titolo di reddito computabile soltanto i redditi che la persona assicurata ha effettivamente percepito e di cui può disporre legalmente senza restrizioni, rimane circoscritto alle fattispecie relative alla rinuncia a proventi e parti di sostanza (art. 11a LPC) (FZR 2016 pag. 237). 2.11. Nei casi in cui, invece, come in specie, vi sia, da parte dell'Ufficio di esecuzione, il pignoramento dello stipendio, di rendite, di pensioni o di altre prestazioni periodiche (art. 11 cpv. 1 lett. d LPC), non essendo il rimborso del debito rispettivamente degli interessi debitori come pure il pignoramento del reddito inseriti nelle spese riconosciute secondo l'art. 10 LPC rispettivamente nei redditi computabili giusta l'art. 11 cpv. 1 LPC, ritenuto pure lo scopo della LPC stessa di sovvenire unicamente ai fabbisogni vitali dei richiedenti, in tali costellazioni si deve prendere in considerazione nei redditi computabili anche la parte pignorata. L'intero reddito, dunque, che gli assicurati dovrebbero, in teoria, percepire, va inserito fra le loro entrate correnti (STCA SG EL 2021/8 del 27 gennaio 2022, consid. 1.3; FZR 2016 pag. 237). D'altronde, nella succitata STF P 68/06 lo stesso Tribunale federale aveva criticato il riferimento del TCA al pignoramento del salario, ritenendo che non cambiava la conclusione di non considerare, in quel caso, come reddito computabile l'avvenuta compensazione delle rendite LPP. L'Alta Corte ha ben spiegato che il pignoramento è limitato a un anno (art. 93 cpv. 2 LEF), mentre la compensazione prevista da quel contratto di prestito prevedeva altri termini. Inoltre, in quel caso la compensazione operata dalla Cassa pensioni, benché nelle assicurazioni sociali la compensazione è ammessa solo se viene garantito il minimo vitale previsto in ambito esecutivo, era andata oltre a quanto avviene secondo la LEF, che permette di pignorare solo i redditi che superano il minimo vitale del debitore (art. 93 cpv. 1 LEF), motivo per cui c'era stata una rinuncia al reddito. 2.12. In conclusione, ai fini del presente giudizio i pignoramenti a cui sono stati assoggettati i redditi dei ricorrenti non sono rilevanti per la determinazione dei loro redditi computabili. Gli ammontari totali conseguiti, in teoria, dai ricorrenti dall'assicurazione disoccupazione, invalidità e perdita di guadagno, devono essere interamente posti alla base del calcolo per la determinazione dell'eventuale diritto alla prestazione complementare, senza dunque tenere conto dai pignoramenti ordinati dall'Ufficio esecuzione di _____ per fronteggiare i loro debiti. Di conseguenza, per il calcolo della prestazione complementare, i debiti contratti dagli assicurati non devono essere dedotti dai redditi computabili, che vanno quindi considerati per intero. La decisione della Cassa deve essere confermata. La procedura non è soggetta a spese poiché la LPC non le prevede (art. 61 lett. f bis LPGA). Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi , Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).